



# CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

## AREA TUTELA AMBIENTALE Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale

Mestre Venezia, 17 luglio 2025

Spett. ditta RE ALDO S.r.l.  
realdo@legalmail.it

**Oggetto: Ditta:Re Aldo S.r.l.**

**Comunicazione esito della valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di Valutazione d’Impatto Ambientale da avviare per il progetto adeguamento al decreto 127/2024 con modifiche presso l’impianto di Teglio Veneto, Via dell’artigianato 14.**

Con riferimento alla nota, acquisita agli atti della Scrivente Amministrazione con prot. n. 34522 del 23.05.2025, con la quale codesta società ha chiesto, ai sensi dell’art.6 c.9 del D.lgs 152/06, una valutazione preliminare in ordine alle eventuali procedure di VIA da attivare per il progetto adeguamento al decreto 127/2024 con modifiche presso l’impianto di Teglio Veneto, Via dell’artigianato 14, si precisa quanto segue.

L’intervento oggetto di valutazione preliminare consiste in:

- A Rinuncia a ricevere il rifiuto EER 010102 “*rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi*”
- B Adeguamento ai dettami del Decreto 28 giugno 2024 n. 127 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell’articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006”. L’adeguamento comporta anche che i rifiuti non saranno più suddivisi in 5 (cinque) raggruppamenti bensì solamente in 2 (due);
- C Inserimento dell’attività di R12<sup>A</sup> “accorpamento” sui rifiuti in ingresso sottoposti a trattamento presso l’impianto della proponente;
- D Inserimento dell’attività di R12<sup>OM</sup> “Omogeneizzazione” su alcune tipologie di rifiuti in ingresso all’impianto (EER 170101-170102-170103-170107-170904) che saranno sottoposti ad attività di R5 (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) presso l’impianto della proponente in conformità ai dettami del regolamento di cui al punto B e della casistica “EoW caso per caso” punto K;
- E Modifica delle tipologie di rifiuti afferenti alle aree di stoccaggio identificate dalle diciture “Zona A” e “Zona D” nella planimetria autorizzata, rispetto a quanto attualmente autorizzato dall’art. 16 della Determina n. 1594/2021 prot. n. 37426 del 15.07.2021;
- F Relativamente al rifiuto codice EER 191209 “Minerali (ad esempio sabbia, rocce, inerti)”, essendo lo stesso incluso nella Tabella n. 1 Allegato 1 al decreto n. 127/2024, la ditta richiede che lo stesso possa essere autorizzato anche all’attività di R5 (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) pertanto il trattamento di tale rifiuto potrà portare alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto conforme al Decreto 127/2024 e alla casistica “EoW caso per caso” punto K;
- G Relativamente al rifiuto codice EER 010409 “*scarti di sabbia e argilla*”, essendo lo stesso incluso nella Tabella n. 1 Allegato 1 al decreto n. 127/2024, la ditta richiede che lo stesso possa

Sede:  
Ca’ Corner, San Marco 2662 - 30124 Venezia  
Centro Servizi 1, Via Forte Marghera, 191 - 30173 Venezia-Mestre  
TEL. 041/2501511  
www.cittametropolitana.ve.it  
PEC: protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it  
ambiente.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Area tutela ambientale  
Servizio valutazioni preliminari sostenibilità ambientale  
Responsabile del procedimento:  
E.Q: dott.ssa Anna Maria Pastore  
TEL. 041/2501229  
MAIL: annamaria.pastore@cittametropolitana.ve.it  
Istruttore: dott.ssa Carlotta Toso TEL: 041/2501235

Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente da

CRISTIANA SCARPA il 18/07/2025 12:32:46

ai sensi dell’art. 20 e 23 del D.lgs 82/2005

PROTOCOLLO GENERALE: 2025 / 49053 del 18/07/2025

- essere autorizzato anche all'attività di R5 (Allegato C alla Parte IV del D.Lgs n. 152/2006) pertanto il trattamento di tale rifiuto potrà portare alla produzione di materiale che cessa la qualifica di rifiuto conforme al Decreto 127/2024 e alla casistica "EoW caso per caso" punto K;
- H Relativamente al rifiuto EER 170302 si richiede che lo stesso possa essere utilizzato per produrre materiale che cessa la qualifica di rifiuto conforme ai seguenti decreti:
- Decreto n. 69 del 28 marzo 2018, recante il "*Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs n. 152/2006*";
  - Decreto 28 giugno 2024 n. 127 recante "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184 -ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006*".
- I Adeguamento del lay-out impiantistico, con ampliamento della superficie delle aree "Zona D" ed "EoW inerti" e corrispondente riduzione dell'estensione delle aree "Zona A" ed "EoW bitume". Nelle aree "EoW inerti" ed "EoW bitume" saranno allungati anche i new-jersey. Tale modifica porta anche alla definizione che il quantitativo massimo di un lotto di EoW conforme al Decreto 69/2018 sarà pari a 600 ton;
- J Ridefinizione delle quantità massime stoccabili di rifiuti;
- K Attivazione del procedimento EoW "caso per caso" (comma 3 art. 184-ter D.Lgs n. 152/2006) per la produzione di aggregato riciclato conforme al Prospetto 4c della Norma UNI 11531-1.

Non subiranno alcuna modifica i seguenti punti:

- a Estensione e Struttura edilizia dell'impianto;
- b Estensione delle superfici complessive adibite a stoccaggio rifiuti in ingresso, trattamento rifiuti e deposito materiali prodotti (EoW e rifiuti);
- c Processi tecnologici delle Linee di trattamento dei rifiuti già autorizzate;
- d Macchinari utilizzati per le fasi di movimentazione e trattamento rifiuti e movimentazione EoW;
- e Tipologie (merceologia e codifica EER) dei rifiuti in ingresso all'impianto;
- f Potenzialità dell'impianto, intese quali quantitativi massimi trattabili di rifiuti su base giornaliera e base annua;
- g Quantitativi massimi stoccabili di rifiuti prodotti;
- h gestione del rifiuto EER 170302 in conformità al decreto n. Decreto n. 69 del 28 marzo 2018, recante il "*Regolamento di disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell'art. 184-ter comma 2 del D.Lgs n. 152/2006*".
- i Caratteristiche quali-quantitative degli scarichi idrici e delle emissioni diffuse autorizzati con Determina n. 1594/2021 prot. n. 37426 del 15.07.2021;
- j situazione di prevenzione incendi;

Considerato che:

- ❖ I contenuti della lista di controllo e della relazione tecnica presentata consentono una valutazione complessiva in merito ai possibili impatti ambientali indotti dall'intervento di modifica considerato;
- ❖ Relativamente allo scenario emissivo, le modifiche proposte non comportano modifiche rispetto alla situazione attuale;

- ❖ Gli interventi di progetto non andranno ad incidere in alcun modo sulla gestione attuale degli scarichi;
- ❖ Non vi sarà consumo di suolo fertile in quanto sono interessate aree già attualmente pavimentate e non vi saranno variazioni all'estensione dell'impianto, pertanto nello scenario di progetto non vi sarà nessun utilizzo del suolo diverso rispetto allo scenario attuale;
- ❖ Non vi saranno potenziali effetti ambientali su ecosistemi e biodiversità presenti nell'area considerata;
- ❖ Nessuna delle modifiche sopracitate comporta variazioni o incrementi dell'attuale capacità produttiva dell'impianto;
- ❖ Non si prevedono variazioni in tema di acustica in quanto:
  - La posizione e l'estensione complessiva delle aree di stoccaggio dei rifiuti in ingresso non viene modificata;
  - La posizione e l'estensione dell'area di trattamento dei rifiuti non viene modificata;
  - I macchinari non subiranno alcuna modifica rispetto a quanto autorizzato;
  - La posizione e l'estensione complessiva delle aree di stoccaggio dei materiali che cessano la qualifica di rifiuto prodotti non viene modificata;
  - La posizione e l'estensione dell'area di stoccaggio dei rifiuti prodotti non viene modificata.

La soluzione progettuale proposta nel suo complesso può ritenersi dal punto di vista ambientale conforme a quanto deliberato attraverso il provvedimento prot. n. 967/09 del 09 Gennaio 2009 di non assoggettamento a VIA.

Pertanto si ritiene che le modifiche proposte non necessitino di una procedura di verifica di VIA in quanto non si riscontrano impatti negativi significativi.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

documento firmato digitalmente